

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 740/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 741/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * **Regolamento (CEE) n. 742/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della R.F. di Germania 5**
- * **Regolamento (CEE) n. 743/87 della Commissione, del 13 marzo 1987, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 6**
- * **Regolamento (CEE) n. 744/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/86 che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna 14**
- * **Regolamento (CEE) n. 745/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso 15**
- * **Regolamento (CEE) n. 746/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelliccerie lavorate o confezionate della sottovoce 43.03 B della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio 17**
- Regolamento (CEE) n. 747/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 684/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari delle isole Canarie 18

Regolamento (CEE) n. 748/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 643/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna (eccetto le isole Canarie) 19

Regolamento (CEE) n. 749/87 della Commissione, del 16 marzo 1987, che abroga il regolamento (CEE) n. 675/87 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari d'Israele 20

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

87/184/CEE :

- * **Direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1987, che modifica l'allegato II della direttiva 72/276/CEE del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili 21**

87/185/CEE :

- * **Raccomandazione della Commissione, del 6 febbraio 1987, concernente i metodi di analisi quantitativi per l'identificazione delle fibre acriliche e modacriliche, delle clorofibre e delle triviniliche 28**

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 4116/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1987) (GU n. L 380 del 31.12.1986) 34**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 740/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 marzo 1987;

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

Articolo 2

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi (ECU/t)	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	11,71	195,79
10.01 B II	Frumento duro	46,77	266,17 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	40,78	180,08 ⁽²⁾
10.03	Orzo	39,05	189,07
10.04	Avena	97,34	160,07
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	181,09 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	39,05	130,20
10.07 B	Miglio	39,05	156,08 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,96	185,34 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	39,05	48,34 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	31,55	289,26
11.01 B	Farine di segala	72,25	266,54
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	86,16	425,64
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	31,71	310,03

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 741/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1987

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 marzo 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 marzo 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	1,11
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0,55	0,55	0,55
10.07 D	Altri cereali	0	2,00	2,00	7,89
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 742/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1987

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della R.F. di Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4030/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986 ⁽³⁾, ripartisce tra gli Stati membri i contingenti che possono essere catturati nel 1987 nella zona di pesca canadese dalla Comunità in virtù dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il Canada ⁽⁴⁾;

considerando che, in base alle informazioni comunicate alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della parte delle divisioni NAFO 2 J e 3 KL che è sotto la giurisdizione del Canada in materia di pesca, effettuate dalle navi che battono bandiera della R.F. di Germania o registrate nella R.F. di Germania, hanno raggiunto il limite imposto dal regolamento (CEE) n. 4030/86; considerando quindi che è necessario proibire le catture di merluzzo bianco effettuate da tali navi nelle acque sopra nominate in virtù di questo regolamento; che la R.F. di Germania ha proibito la pesca di questo pesce a partire dal 6 marzo 1987; che è quindi necessario riferirsi a tale data;

considerando tuttavia che tale proibizione non pregiudica le possibilità di pesca delle navi della Comunità nelle acque che fanno parte della zona della convenzione della

NAFO e che si trovano al di fuori della giurisdizione del Canada,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si reputa che le catture di merluzzo bianco nella parte delle divisioni NAFO 2 J e 3 KL che è sotto la giurisdizione del Canada, effettuate dalle navi che battono bandiera della R.F. di Germania o registrate nella R.F. di Germania, abbiano esaurito il contingente assegnato alla R.F. di Germania in virtù del regolamento (CEE) n. 4030/86.

La pesca del merluzzo bianco nella zona sopra menzionata in virtù del regolamento (CEE) n. 4030/86 dalle navi che battono bandiera della R.F. di Germania o registrate nella R.F. di Germania, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo pesce da parte di queste navi sono proibite dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 6 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 54.

REGOLAMENTO (CEE) N. 743/87 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1987

che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1838/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2397/86⁽⁴⁾, stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che le disposizioni di detto regolamento sono state più volte modificate; che, a fini di chiarezza e di efficienza amministrativa, è opportuno raggruppare le norme in causa in un testo unico, apportandovi al tempo stesso alcune modifiche che appaiono necessarie alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata integrano e derogano al regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86⁽⁶⁾;

considerando che, per facilitare l'adozione di misure adeguate in caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di introdurre un termine determinato tra la domanda e il rilascio del titolo d'importazione;

considerando che, per vari zuccheri addizionati, il periodo di validità dei titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, dev'essere stabilito tenendo conto degli usi commerciali internazionali; che l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione e di fissazione anticipata dev'essere fissato a livelli che consentano il corretto funzionamento del regime;

considerando che, onde garantire una migliore conoscenza delle correnti di scambio di taluni prodotti, occorre prevedere l'indicazione del paese d'origine nonché l'obbligo per l'operatore di importare dal paese indicato; che, tenuto conto delle caratteristiche del commercio dei

prodotti in causa, occorre rendere più flessibili le norme concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine;

considerando che l'operatore è tenuto ad indicare nella domanda di titolo la sottovoce della tariffa doganale comune; che, per alcuni prodotti delle sottovoci 20.06 B e 20.07 B della tariffa doganale comune non sempre è possibile conoscere l'esatta sottovoce al momento della domanda di titolo, a causa delle notevoli variazioni del loro contenuto di zucchero naturale o delle fluttuazioni dei tassi di cambio; che occorre pertanto prevedere una disposizione speciale per tali prodotti;

considerando che nel certificato di fissazione anticipata il prodotto da esportare deve essere descritto facendo riferimento alla sottovoce della tariffa doganale comune a cui appartiene; che, nella maggior parte dei casi, il criterio per classificare un prodotto in una determinata sottovoce è quello del suo contenuto di zucchero; che, per tale motivo, la variazione del contenuto di zucchero di uno stesso prodotto può indurre un esportatore a presentare più domande di titolo, tenuto conto delle successive classificazioni del prodotto in causa; che questa situazione può essere evitata autorizzando il rilascio di un solo titolo per i prodotti a contenuto di zucchero variabili;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesto alcun titolo per realizzare le operazioni i cui quantitativi avrebbero richiesto il rilascio di un titolo per il quale l'importo della cauzione è inferiore o uguale a 5 ECU; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesta alcuna cauzione per i titoli d'importazione, di esportazione o di fissazione anticipata se l'importo della cauzione stessa è inferiore o uguale a 5 ECU, o, in determinate circostanze, a 25 ECU;

considerando che, data la molteplicità degli importi delle cauzioni, l'applicazione di tali norme ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli rende notevolmente variabili i quantitativi di prodotti interessati;

considerando che, segnatamente a fini di semplificazione amministrativa, occorre specificare il quantitativo massimo dei prodotti in causa che può essere importato senza titolo; che occorre inoltre specificare il quantitativo al di sotto del quale un titolo d'importazione o di fissazione anticipata può essere rilasciato senza cauzione; che è necessario disporre che l'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non è applicabile;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 426/86.

2. Per i prodotti per i quali risulta necessario seguire in modo particolare l'andamento delle importazioni per valutare il rischio di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato, la Commissione può decidere che i titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, siano rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda.

TITOLO I

Titoli d'importazione

Articolo 2

1. I titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione per i titoli d'importazione senza fissazione anticipata del prelievo è fissato per ciascun prodotto come indicato nella tabella che segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 07.02 B	Pomodori pelati, congelati ;	0,60
	Piselli, compresi i ceci, anche cotti, congelati	0,60
ex 07.03 E	Funghi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	2,00
ex 07.04 B	Fiocchi di pomodoro	1,80
08.03 B	Fichi secchi	1,60
08.04 B	Uve secche	2,00
ex 08.10 A	Fragole o lamponi, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri	2,00
ex 08.10 D	Ciliegie, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	2,00
ex 08.11 E	Fragole, lamponi o ciliegie, temporaneamente conservati	2,00
08.12 C	Prugne secche	1,20
ex 20.01 C	Funghi preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, anche con aggiunta di sale, spezie, mostarda o zucchero	2,00
20.02 A	Funghi preparati o conservati senza aceto o acido acetico	2,40
ex 20.02 C	Concentrati di pomodoro (*)	1,80
ex 20.02 C	Altri prodotti a base di pomodori	0,60
20.02 G	Piselli e fagiolini, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	0,60
ex 20.03	Fragole, lamponi o ciliegie, congelati, con aggiunta di zuccheri	0,60
ex 20.05 C I b), C II e C III	Puree, paste, gelatine, marmellate di fragole o lamponi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	0,60
ex 20.06 B II a) 6, B II b) 6, B II c) 1 cc) e B II c) 2 aa)	Pere, preparate o conservate	0,60
20.06 B II ex a) 7, B II b) 7 aa) 11 e B II b) 7 bb) 11	Pesche, preparate o conservate	0,60
20.06 B II ex a) 7, B II b) 7 aa) 22, B II b) 7 bb) 22, B II c) 1 aa) e ex B II c) 2 bb)	Albicocche, preparate o conservate	0,60

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 20.06 B II a) 8, B II b) 8, B II c) 1 dd) e B II c) 2 bb)	Fragole, lamponi o ciliegie, preparati o conservati	0,60
ex 20.07 A III, B II a) 6 e B II b) 7	Succhi di ciliegie	0,60
20.07 B II a) 5 e B II b) 6	Succhi di pomodoro	0,60

(¹) Prodotti aventi tenore, in peso, di materia secca non inferiore a 12 %.

2. L'importo della cauzione per i titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo è fissato per ciascun prodotto come indicato nella tabella che segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 20.03 A	Fragole, lamponi o ciliegie, congelati, con aggiunta di zuccheri	1,30
ex 20.05 C I b)	Puree, paste, gelatine, marmellate di fragole o lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	2,40
ex 20.05 C II	Puree, paste, gelatine, marmellate di fragole o lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	0,90

Articolo 4

Se alcuni dei prodotti rientranti in una sottovoce della tariffa doganale comune sono soggetti al regime dei titoli d'importazione, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, la designazione dei prodotti soggetti al regime, e, nella casella 8, il numero della sottovoce della tariffa doganale comune preceduto da « ex ».

Il titolo è valido per i prodotti così designati.

Articolo 5

1. Per i prodotti elencati nella tabella che segue, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 14 l'indicazione del paese d'origine :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 07.03 E	Funghi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
08.03 B	Fichi secchi
08.04 B	Uve secche
ex 08.10 A	Fragole o lamponi, anche cotti, congelati, senza aggiunta di zuccheri
ex 08.10 D	Ciliegie, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri
ex 08.11 E	Fragole, lamponi o ciliegie, temporaneamente conservati
ex 20.01 C	Funghi preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, anche con aggiunta di sale, spezie, mostarda o zucchero

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20.02 A	Funghi, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
20.02 G	Piselli e fagiolini, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
ex 20.03	Fragole, lamponi o ciliegie, congelati, con aggiunta di zuccheri
ex 20.05 C I b), C II e C III	Puree, paste, gelatine, marmellate di fragole o lamponi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
ex 20.06 B II a) 8, B II b) 8, B II c) 1 dd) e B II c) 2 bb)	Fragole, lamponi o ciliegie, preparati o conservati
ex 20.07 A III, B II a) 6 e B II b) 7	Succhi di ciliegie

Il titolo obbliga ad importare dal paese in esso indicato.

Articolo 6

2. Il titolare ha la possibilità di chiedere, un'unica volta, la modifica del paese d'origine. A tal fine, si applicano le norme seguenti:

a) la domanda di modifica del paese d'origine:

- dev'essere presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo originario,
- dev'essere accompagnato dal titolo originario ed eventualmente dall'estratto o dagli estratti per esso rilasciati,
- è soggetta alle disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragrafo 1, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 3183/80;

b) l'organismo responsabile del rilascio conserva il titolo originario ed eventualmente l'estratto o gli estratti di cui sopra e procede al rilascio di un titolo sostitutivo ed eventualmente di uno o più estratti sostitutivi.

Tuttavia, qualora durante la fase di rilascio del titolo sostitutivo venga disposta una sospensione del rilascio dei titoli per il nuovo paese d'origine, la domanda di titolo sostitutivo è respinta e il titolo originario nonché eventualmente l'estratto o gli estratti del medesimo vengono restituiti al titolare;

c) il titolo sostitutivo ed eventualmente l'estratto o gli estratti sostitutivi:

- sono rilasciati per un quantitativo di prodotti che, maggiorato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito,
- recano nella casella 12 il numero del documento sostituito,
- recano nella casella 14 l'indicazione del nuovo paese d'origine,
- recano nelle altre caselle le stesse indicazioni che figurano nel documento sostituito, in particolare la stessa data di scadenza.

1. Per:

— i succhi di pomodori di cui alla sottovoce 20.07 B II della tariffa doganale comune,

e

— le pesche, le albicocche e le pere di cui alla sottovoce 20.06 B II della tariffa doganale comune,

l'interessato può indicare nella casella 8 della domanda di titolo d'importazione due sottovoci tariffarie, come in appresso illustrato:

ex 20.06 B II a) 6 aa) e ex 20.06 B II a) 6 bb), oppure
20.06 B II a) 7 aa) e 20.06 B II a) 7 bb), oppure
20.06 B II b) 6 aa) e 20.06 B II b) 6 bb), oppure
20.06 B II b) 7 aa) 11 e 20.06 B II b) 7 bb) 11, oppure
20.06 B II b) 7 aa) 22 e 20.06 B II b) 7 bb) 22, oppure
20.07 B II a) 5 aa) e 20.07 B II b) 6 aa), oppure
20.07 B II a) 5 bb) e 20.07 B II b) 6 bb).

Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprodotte nel titolo d'importazione.

2. Se l'interessato si avvale del disposto del paragrafo 1 e gli importi delle cauzioni sono differenti per le due sottovoci tariffarie in oggetto, si prende in considerazione l'importo più alto.

3. Se, a causa dell'applicazione del paragrafo 1, un prodotto non soggetto all'applicazione di un prelievo all'importazione è importato sulla base di un titolo comportante fissazione anticipata del prelievo, si considera soddisfatto l'obbligo di importare con fissazione anticipata del prelievo.

Article 7

Per i prodotti elencati nella tabella che segue, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella 7, oltre alla designazione della merce in conformità della nomenclatura della tariffa doganale comune, la designazione indicata nella tabella che segue e il riferimento al relativo codice Nimex:

N. della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
ex 07.02 B	07.02-20	Piselli, compresi i ceci, anche cotti, congelati
ex 07.03 E	ex 07.03-61	Funghi d'allevamento presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
ex 07.03 E	ex 07.03-61	Funghi, diversi dai funghi d'allevamento, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
08.04 B I	08.04-31	Uve dette « di Corinto »
	08.04-39	altre
08.04 B II	08.04-91	Uve dette « di Corinto »
	08.04-99	altre
		Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri :
ex 08.10 A	08.10-11	— Fragole
ex 08.10 A	08.10-15	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 08.10 D	ex 08.10-90	— Ciliegie acide
ex 08.10 D	ex 08.10-90	— altre
		Frutta temporaneamente conservate :
ex 08.11 E	08.11-95	— Fragole
ex 08.11 E	08.11-96	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 08.11 E	ex 08.11-91	— Ciliegie acide
ex 08.11 E	ex 08.11-91	— altre
ex 20.01 C	ex 20.01-30	Funghi coltivati, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, anche con aggiunta di sale, spezie, mostarda o zucchero
ex 20.01 C	ex 20.01-30	Funghi diversi dai funghi coltivati, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, anche con aggiunta di sale, spezie, mostarda o zucchero
		Pomodori :
		— aventi tenore, in peso, di materia secca inferiore a 12 % :
ex 20.02 C	20.02-31	— pelati
ex 20.02 C	20.02-33	— altri
ex 20.02 C	20.02-35	— aventi tenore, in peso, di materia secca uguale o superiore a 12 % e inferiore o uguale a 30 %
ex 20.02 C	20.02-37	— aventi tenore, in peso, di materia secca superiore a 30 %
ex 20.02 G	20.02-91	Piselli, preparati o conservati, senza aceto o acido acetico
ex 20.02 G	20.02-95	Fagiolini, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
		Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :
		— aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
ex 20.03 A	ex 20.03-00	— Fragole
ex 20.03 A	ex 20.03-00	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 20.03 A	ex 20.03-00	— Ciliegie acide
ex 20.03 A	ex 20.03-00	— altre
		— altre
ex 20.03 B	ex 20.03-00	— Fragole
ex 20.03 B	ex 20.03-00	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 20.03 B	ex 20.03-00	— Ciliegie acide
ex 20.03 B	ex 20.03-00	— altre
		Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :
ex 20.05 C I b)	20.05-53	— Fragole
ex 20.05 C I b)	20.05-55	— Lamponi
ex 20.05 C II	ex 20.05-60	— Fragole
ex 20.05 C II	ex 20.05-60	— Lamponi
ex 20.05 C III	ex 20.05-90	— Fragole
ex 20.05 C III	ex 20.05-90	— Lamponi

N. della tariffa doganale comune	Codice Nimex	Designazione delle merci
		Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :
ex 20.06 B II a) 7	20.06-45	— Pesche
ex 20.06 B II a) 7	20.06-47	— Albicocche
		— Ciliegie :
ex 20.06 B II a) 8	20.06-50	— Ciliegie acide
ex 20.06 B II a) 8	20.06-51	— altre
ex 20.06 B II a) 8	ex 20.06-53	— Fragole
ex 20.06 B II a) 8	ex 20.06-53	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 20.06 B II b) 8	20.06-74	— Ciliegie acide
ex 20.06 B II b) 8	20.06-75	— altre
ex 20.06 B II b) 8	ex 20.06-80	— Fragole
ex 20.06 B II b) 8	ex 20.06-80	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 20.06 B II c) 1 dd)	20.06-89	— Ciliegie acide
ex 20.06 B II c) 1 dd)	20.06-90	— altre
ex 20.06 B II c) 1 dd)	ex 20.06-91	— Fragole
ex 20.06 B II c) 1 dd)	ex 20.06-91	— Lamponi
		— Ciliegie :
ex 20.06 B II c) 2 bb)	20.06-96	— Ciliegie acide
ex 20.06 B II c) 2 bb)	20.06-97	— altre
ex 20.06 B II c) 2 bb)	ex 20.06-99	— Fragole
ex 20.06 B II c) 2 bb)	ex 20.06-99	— Lamponi
ex 20.07 A III a)	ex 20.07-09	Succhi di ciliegie
ex 20.07 A III b) 1	ex 20.07-15	
b) 2	ex 20.07-15	
ex 20.07 B II a) 6 aa)	ex 20.07-60	
a) 6 bb)	ex 20.07-61	
ex 20.07 B II b) 7 aa)	ex 20.07-91	
b) 7 bb)	ex 20.07-92	
b) 7 cc)	ex 20.07-93	

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

Articolo 8

Nei casi in cui l'importo della cauzione di cui all'articolo 3 è inferiore a 1 ECU/100 kg e in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesto alcun titolo d'importazione per operazioni relative a quantitativi non superiori a 500 kg.

TITOLO II

Titoli di fissazione anticipata

Articolo 9

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, i titoli di fissazione anticipata sono validi per cinque mesi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 10

Se la fissazione anticipata è limitata ad alcuni soltanto dei prodotti rientranti in una sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo e il titolo stesso recano,

nella casella 7, la designazione dei prodotti per i quali è possibile la fissazione anticipata e, nella casella 8, il numero della sottovoce della tariffa doganale comune preceduto da « ex ».

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

Articolo 11

Se i succhi di agrumi, esclusi quelli di pompelmo, della voce ex 20.07 della tariffa doganale comune sono importati in uno Stato membro nel quale sono soggetti a restrizioni quantitative, la validità del titolo di fissazione anticipata in detto Stato membro è subordinata alla presentazione di un documento nazionale che dimostri che l'importazione è stata autorizzata.

Articolo 12

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, l'importo della cauzione per i titoli di fissazione anticipata è fissato, per ciascun prodotto, come indicato nella tabella che segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo in ECU/100 kg netti
ex 13.03 B	Sostanze pectiche e pectinati	0,18
ex 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie e mostarda, con aggiunta di zuccheri	0,18
ex 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico, con aggiunta di zuccheri	0,18
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	0,70
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	1,80
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri:	
	A. Puree e paste di marroni	1,80
	B. Marmellate di agrumi:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	1,80
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	0,30
	III. altre	0,30
	C. Altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	1,80
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 %	0,30
	III. non nominate	0,30
ex 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, con aggiunta di zuccheri	0,30
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, diversi dai succhi di uve (compresi i mosti di uva):	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	1,80
	2. altri	0,30

Articolo 13

Per i titoli relativi a prodotti della voce 20.07 della tariffa doganale comune, una tolleranza di 0,03 è ammessa per quanto riguarda la specificazione tariffaria relativa alla densità del prodotto.

La casella 20 a) del titolo in caso di importazione e la casella 18 a) in caso di fissazione anticipata della restituzione recano una delle diciture seguenti:

- Tolerancia en densidad de 0,03
- Tolerance for densitet på 0,03
- Toleranzdichte 0,03
- Ανοχή πυκνότητας 0,03
- Density tolerance of 0,03
- Tolérance densité de 0,03
- Tolleranza densità 0,03
- Dichtheidstolerantie 0,03
- Tolerância de densidade 0,03.

Articolo 14

1. In caso di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione:

a) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 12, l'indicazione del prodotto di base per il quale la restituzione è fissata in anticipo.

A tal fine, per « prodotto di base » si intende:

- lo zucchero, compresi lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di barbabietole e di canna,
- il glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerato,
- gli altri tipi di glucosio e gli sciroppi di glucosio, ovvero
- l'isoglucosio;

b) nella domanda di titolo e nel titolo stesso i prodotti da esportare possono essere descritti facendo riferimento alle quattro cifre della voce della tariffa doganale comune alla quale appartengono.

Il titolo è valido per tutti i prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, appartenenti alla voce tariffaria in causa.

2. In deroga all'articolo 12, in caso di applicazione del paragrafo 1, lettera b), l'importo della cauzione è di 1,80 ECU/100 kg netti.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 15

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80, non è richiesta alcuna cauzione per i titoli d'importazione o di fissazione anticipata relativi a quantitativi non eccedenti i 1 000 kg.

Il disposto dell'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non è applicabile.

TITOLO IV

Comunicazioni

Articolo 16

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il giorno 9 di ogni mese, i seguenti dati relativi ai prodotti per i quali nel mese precedente sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata:

a) titoli d'importazione con o senza fissazione anticipata del prelievo:

- quantitativi e
- per i prodotti di cui all'articolo 5, paese d'origine, distinti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune o, per i prodotti di cui all'articolo 7, secondo la descrizione ivi indicata.

Per i prodotti di cui all'articolo 6, le informazioni sono comunicate per la prima delle sottovoci indicate nella casella 8;

b) titoli di fissazione anticipata per l'importazione, diversi da quelli di cui alla lettera a):

quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune;

c) titoli di fissazione anticipata per l'esportazione:

quantitativi ripartiti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune.

2. Se nel corso di un mese non sono stati rilasciati titoli d'importazione o di fissazione anticipata, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione non oltre il giorno 9 del mese successivo.

3. Nei periodi di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano come segue alla Commissione i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), relativi alle domande di titoli d'importazione:

- ogni mercoledì per le domande presentate il lunedì e il martedì
- ogni venerdì per le domande presentate il mercoledì e il giovedì
- ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 17

1. Il regolamento (CEE) n. 1303/83 è abrogato.
2. I richiami al regolamento (CEE) n. 1303/83 devono intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 744/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/86 che istituisce una tassa sul latte scremato in polvere denaturato proveniente dalla Spagna e recante deroga del regolamento (CEE) n. 1378/86 per quanto concerne gli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 466/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito dell'adesione della Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, onde evitare la riesportazione a condizioni insolitamente favorevoli di quantitativi di latte scremato in polvere importati in Spagna e denaturati in base alla normativa spagnola anteriormente al 1° marzo 1986, con regolamento (CEE) n. 805/86 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3956/86⁽³⁾, è stata istituita una tassa per l'esportazione di tali prodotti; che per gli stessi motivi occorre estendere l'applicazione di detto regolamento al latte in polvere, indipendentemente dal suo tenore di materie grasse;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 1378/86 della Commissione⁽⁴⁾ ha stabilito, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi adesione negli scambi con la Spagna per la campagna lattiera 1986/1987; che detto regolamento si applica anche al latte in polvere; che occorre prevedere che il prodotto di cui al regolamento (CEE) n. 805/86 non possa beneficiare degli importi compensativi adesione;

considerando che per evitare movimenti speculativi sul prodotto oggetto del presente regolamento è opportuno

che le disposizioni in esso previste siano rese immediatamente applicabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/86 è modificato come segue:

- 1) Nel titolo la parola « scremato » è soppressa.
- 2) All'articolo 1, paragrafi 1 e 2, la parola « scremato » è soppressa.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1378/86, gli importi compensativi adesione ivi stabiliti non si applicano al latte in polvere importato dalla Spagna e denaturato conformemente alla normativa spagnola anteriormente al 1° marzo 1986.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 57.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 37.

REGOLAMENTO (CEE) N. 745/87 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 1987

che deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 472/87 ⁽⁷⁾, figura un elenco dei coefficienti da utilizzare per il calcolo delle restituzioni alla produzione da versare in caso di trasformazione di prodotti derivati dall'amido o dalla fecola in prodotti ammessi a beneficiarne; che, dato che i coefficienti applicabili ai prodotti di cui alle voci 35.05 e 38.12 della tariffa doganale comune non riflettono necessariamente il valore relativo dell'amido o della fecola presente in tali prodotti sul mercato comunitario, occorre modificare tali coefficienti per il periodo necessario a mettere a punto una definizione precisa dei prodotti succitati oltre ai metodi richiesti per determinare la composizione di tali prodotti; che è pertanto opportuno apportare una deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 valida fino al 31 dicembre 1987;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga al regolamento (CEE) n. 2169/86 fino al 31 dicembre 1987 i passaggi delle voci 35.05 e 38.12 della tariffa doganale comune di cui all'allegato I sono sostituiti dai seguenti :

• Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativo di amido o fecola necessario per produrre una tonnellata — Coefficiente —
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola ^(*)	
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	1,14
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola	1,14
38.12	A. Bozzime preparate e appretti preparati ^(*)	
	I. a base di sostanze amidacee	1,14

^(*) La restituzione alla produzione può essere versata per il tenore effettivo di materia secca dell'amido o della fecola o della destrina. »

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 12.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 746/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelliccerie lavorate o confezionate della sottovoce 43.03 B della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per le altre pelliccerie lavorate o confezionate, massimale individuale è fissato a 2 400 000 ECU; che in data 10 marzo 1987, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 20 marzo 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
10.0600	43.03 (Codice Nimexe 43.03-40, 60, 80)	Pelliccerie lavorate o confezionate: B. altre

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 747/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 684/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 684/87 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari delle isole Canarie;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di cetrioli originari delle isole Canarie;

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5 del protocollo n. 2, allegato all'atto di adesione della Spagna e

del Portogallo⁽⁴⁾, il regime applicabile agli scambi dei prodotti compresi nell'allegato II del trattato CEE tra le isole Canarie, da una parte, e la Comunità dall'altra è il regime generale che la Comunità applica negli scambi esterni;considerando che, in virtù dell'articolo 4 del suddetto protocollo, i prodotti elencati nell'allegato A, tra cui i cetrioli, beneficiano di un regime preferenziale, entro i limiti del contingente tariffario aperto dal regolamento (CEE) n. 4044/86 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di 14,06 e di 14,65 ECU che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 684/87 sono sostituiti rispettivamente da 30,40 e 31,67 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1896, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 65 del 10. 3. 1987, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 748/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1987

**recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 643/87 che istituisce una
tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna
(eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 643/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 690/87⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di cetrioli originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di 28,95 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 643/87 è sostituito dall'importo di 54,46 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1987, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 66 dell'11. 3. 1987, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 749/87 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 1987****che abroga il regolamento (CEE) n. 675/87 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari d'Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1627/75 del Consiglio, del 26 giugno 1975, relativo alle importazioni di limoni originari d'Israele⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 675/87 della Commissione⁽²⁾, ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari d'Israele;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1627/75, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più

bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Israele, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1627/75; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 675/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 675/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 marzo 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 64 del 7. 3. 1987, pag. 17.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1987

che modifica l'allegato II della direttiva 72/276/CEE del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

(87/184/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/623/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 2,

considerando che la direttiva 71/307/CEE prevede l'etichettatura obbligatoria della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che i controlli della conformità di tali prodotti alle indicazioni riportate sull'etichetta sono effettuati mediante analisi;

considerando che, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, della suddetta direttiva, la direttiva 72/276/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/75/CEE⁽⁴⁾, stabilisce nell'allegato II quindici metodi uniformi di analisi relativi alla maggior parte dei prodotti tessili esistenti sul mercato composti di mischie binarie;

considerando che, conformemente all'esperienza progressivamente acquisita dai laboratori nazionali, nonché ai risultati delle prove interlaboratorio espressamente effettuate nell'ambito della Commissione, è risultato necessario:

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 23.

- rielaborare il metodo n. 2 prevedendo in particolare l'impiego di un reagente supplementare caratterizzato da stabilità e facilità di preparazione,
- modificare il metodo n. 8 della direttiva per semplificarne il procedimento ed uniformarne i risultati,
- sopprimere il metodo n. 12 che si è rivelato privo della precisione necessaria;

considerando che i prodotti tessili composti di clorofibre, talune fibre modacritiche, taluni elasthan, acetato, triacetato e talune altre fibre, egualmente sottoposti all'obbligo di etichettatura previsto dalla direttiva 71/307/CEE, non sono compresi nella direttiva 72/276/CEE; che è pertanto opportuno stabilire un metodo uniforme di analisi applicabile a questi prodotti;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni del comitato dei prodotti tessili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, della direttiva 72/276/CEE è modificato come segue:

1. I metodi particolari n. 2, n. 8 e n. 12 sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.
2. È aggiunto il metodo particolare n. 16, di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono ad informare la Commissione, in tempo utile per consentirle di esprimere le proprie osservazioni, di qualsiasi progetto di disposizione di ordine legislativo, regolamentare od amministrativo che

essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1987.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Modifiche dell'allegato II, parte 2. « Metodi particolari » della direttiva 72/276/CEE

Metodo N. 2

Il testo è sostituito dal seguente :

« METODO N. 2

DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE

(Procedimento all'ipoclorito)

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di :

1. determinate fibre proteiche quali : lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), fibra proteica (21) con
2. cotone (5), cupro (19), modal (20), viscosa (23), acrilica (24), clorofibre (25), poliammidica o nylon (28), poliestere (29), polipropilenica (31), elasthan (37) e vetro tessile (38).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare la quantità globale ma non le singole percentuali.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia si sciolgono le fibre proteiche con una soluzione di ipoclorito. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato ; la sua massa — eventualmente corretta — viene espressa in percentuali della massa secca della mischia. La percentuale delle fibre secche si ottiene per differenza.

Per preparare la soluzione di ipoclorito si può usare l'ipoclorito di litio o l'ipoclorito di sodio.

L'ipoclorito di litio è consigliabile se il numero di analisi è ridotto, oppure se le analisi vengono eseguite a intervalli di tempo alquanto lunghi. Ciò è dovuto al fatto che l'ipoclorito di litio solido, a differenza dell'ipoclorito di sodio, contiene un tenore di ipoclorito quasi costante nel tempo. Se questo tenore di ipoclorito è noto, non occorre controllarlo per via iodometrica prima di ogni analisi, anzi si può lavorare con una quantità costante di ipoclorito di litio.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)

3.1. Apparecchiatura

- (i) Beuta di 250 ml con tappo di vetro
- (ii) Termostato regolabile a $20 (\pm 2)^\circ\text{C}$

3.2. Reattivi

(i) *Reattivo all'ipoclorito*

a) Soluzione di ipoclorito di litio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente $35 (\pm 2)$ g/l di cloro attivo (± 1 M), alla quale è stato aggiunto dell'idrato di sodio sciolto in precedenza in modo da avere una soluzione a $5 (\pm 0,5)$ g/l.

A tale scopo si sciolgono 100 g di ipoclorito di litio contenente il 35 % di cloro attivo (oppure 115 g con il 30 % di cloro attivo) in circa 700 ml di acqua distillata. Si aggiungono 5 g di idrato di sodio sciolto in circa 200 ml di acqua distillata e si aggiunge ancora acqua distillata fino a 1 l.

Non è necessario controllare per via iodometrica la soluzione preparata di recente.

b) Soluzione di ipoclorito di sodio

È costituita da una soluzione preparata di recente contenente $35 (\pm 2)$ g/l di cloro attivo (± 1 M) alla quale è stato aggiunto idrato di sodio, sciolto in precedenza, in ragione di $5 (\pm 0,5)$ g/l. Prima di ogni analisi il contenuto di cloro attivo della soluzione deve essere controllato per via iodometrica.

(ii) *Acido acetico diluito*

Portare 5 ml di acido acetico glaciale a 1 l con acqua.

4. PROCEDIMENTO DI ANALISI

Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e procedere come segue : aggiungere alla provetta di circa 1 g posta nella beuta di 250 ml, circa 100 ml della soluzione di ipoclorito (ipoclorito di sodio o di litio) ; agitare energicamente per bagnare bene la provetta.

In seguito la beuta è sistemata in un termostato per 40 minuti ad una temperatura di 20 °C e agitata di continuo o ad intervalli ravvicinati. Poiché il processo di soluzione della lana è esotermico, il calore prodotto dalla reazione deve essere distribuito ed eliminato onde evitare notevoli errori per incipiente dissoluzione delle fibre insolubili.

Dopo 40 minuti, filtrare il contenuto della beuta attraverso un crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre eventualmente rimaste nella beuta lavandole con un po' di reattivo all'ipoclorito. Vuotare il crogiolo filtrante mediante aspirazione e lavare successivamente il residuo con acqua, con acido diluito e infine con acqua.

Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato per gravità.

Vuotare infine il crogiolo mediante aspirazione, seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00. Per il cotone, la viscosa e il modal è 1,01 e per il cotone greggio è di 1,03.

6. PRECISIONE DEL METODO

Su miscchia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 , per un livello di affidabilità del 95 %.

Metodo N. 8

Il testo è modificato come segue :

Punto 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI, 5°, 6° e 7° comma, leggere :

• Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con dimetilformammide. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di liquido. Lavare il residuo con circa 1 l di acqua calda a 70° — 80°, riempiendo ogni volta il crogiolo con acqua. Dopo ogni aggiunta di acqua applicare brevemente il vuoto, ma soltanto dopo che l'acqua è drenata spontaneamente. Se il liquido di lavaggio drena troppo lentamente attraverso il crogiolo si può applicare un leggero vuoto.

Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare. »

Punto 5. CALCOLO DI ESPRESSIONE DEI RISULTATI, leggere :

• Calcolare i risultati nel modo descritto nelle « Considerazioni generali ». Il valore di « d » è di 1,00 ad eccezione di :

Lana :	1,01
Cotone :	1,01
Cupro :	1,01
Modal :	1,01
Poliestere :	1,01 »

Metodo N. 12

Il metodo è soppresso.

ALLEGATO II

METODO N. 16

CLOROFIBRA, DETERMINATI TIPI DI MODACRILICA, DETERMINATI TIPI DI ELASTAN, ACETATO, TRIACETATO E DETERMINE ALTRE FIBRE**(Procedimento al cicloesanone)****1. CAMPO D'APPLICAZIONE**

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. acetato (17), triacetato (22), clorofibra (25), determinate modacriliche (27), determinati elastan (37)
con
2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (19), modal (20), viscosa (23), poliammidica o nylon (28), acrilica (24), vetro tessile (38).

Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastan occorre procedere ad una prova preliminare per accertare se la fibra è completamente solubile nel reattivo.

Per l'analisi delle mischie contenenti clorofibre si possono applicare anche i metodi n. 9 o n. 15.

2. PRINCIPIO

Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di acetato, di triacetato, le clorofibre, determinate modacriliche, determinati elastan, vengono sciolte con cicloesanone a temperatura vicina a quella di ebollizione. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia.

Le percentuali secche di clorofibra, modacrilica, elastan, acetato, triacetato si ottengono per differenza.

3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali)**3.1. Apparecchiatura**

- (i) Apparecchio per estrazione a caldo che permette di operare secondo il procedimento di cui al punto 4 (vedere schizzo che è una variante dell'apparecchio descritto in Mellind Textilberichte 56 (1975), 643-645);
- (ii) Crogiolo filtrante per contenere la provetta;
- (iii) Setto poroso, di porosità 1;
- (iv) Refrigerante a ricadere che si adatta al pallone di distillazione;
- (v) Apparecchio di riscaldamento.

3.2. Reattivi

- (i) cicloesanone, punto di ebollizione 156 °C;
- (ii) alcool etilico, diluito al 50 % in volume.

Nota: Il cicloesanone è infiammabile e tossico; durante l'uso è necessario prendere misure di protezione adeguate.

4. PROCEDIMENTO D'ANALISI

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere come segue:

Versare nel pallone di distillazione 100 ml di cicloesanone per grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la provetta ed il setto poroso tenuto leggermente inclinato. Inserire il refrigerante a ricadere. Riscaldare all'ebollizione e continuare l'estrazione per 60 minuti ad una velocità minima di 12 cicli per ora. Dopo estrazione e raffreddamento si rimuove il contenitore di estrazione, si estrae il crogiolo filtrante e si toglie il setto poroso. Lavare per 3-4 volte il contenuto del crogiolo filtrante con alcool etilico al 50 % riscaldato a circa 60 °C e quindi con 1 l di acqua a 60 °C.

Durante i lavaggi e tra i lavaggi non applicare il vuoto ma lasciar drenare il solvente per gravità ed alla fine applicare il vuoto. Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.

5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI


Calcolare i risultati nel modo descritto nelle « Considerazioni generali ». Il valore di « d » è 1,00 ad eccezione di :

Seta : 1,01

Acrica : 0,98.

6. PRECISIONE NEI RISULTATI

Su mischia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %.



Setto poroso

Crogiolo filtrante

Apparecchio per estrazione a caldo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1987

concernente i metodi di analisi quantitativi per l'identificazione delle fibre acriliche e modacriliche, delle clorofibre e delle triviniliche

(87/185/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 155, secondo trattino,

considerando che l'allegato I della direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/623/CEE⁽²⁾ e che prescrive l'etichettatura obbligatoria dei prodotti tessili, stabilisce la denominazione e la descrizione delle fibre tessili; che se le fibre che compongono detti prodotti e la cui denominazione figura nell'etichetta debbono essere conformi a tale descrizione;

considerando che tale allegato prevede che le fibre di cui ai nn. 24, 25, 27 e 35 devono presentare nella catena determinate percentuali di un dato motivo monomero, le quali costituiscono l'unico criterio atto ad identificarle e, in taluni casi, a distinguerle tra loro;

considerando che, in occasione dei controlli della conformità dei prodotti tessili alla composizione dichiarata nell'etichetta, può risultare necessario verificare dette percentuali per riconoscere le fibre di cui sopra; che a tal fine i laboratori di analisi devono poter disporre di metodi adeguati e per quanto possibile uniformi per la determinazione quantitativa dell'azoto e del cloro, che compongono i motivi monomerici di dette fibre;

considerando che, allo stato attuale della tecnica, non è sempre possibile determinare le percentuali di azoto o di cloro inerenti esclusivamente ai suddetti motivi monomerici, poiché la quantità di tali sostanze può essere determinata solo globalmente, tenendo anche conto dell'eventuale presenza nella fibra di coloranti e additivi contenenti azoto e cloro; che in tali condizioni non sarebbe possibile stabilire metodi di analisi obbligatori;

considerando che è tuttavia opportuno, al fine di assicurare l'indispensabile uniformità dei risultati dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità, indicare ai laboratori dei metodi quanto più precisi

possibile, tenuto conto della tecnica attuale, per la determinazione quantitativa dell'azoto e del cloro, ai quali l'analista possa ricorrere; che numerose prove interlaboratorio effettuate nell'ambito della Commissione hanno permesso di elaborare detti metodi; che è quindi opportuno raccomandarne l'impiego in conformità degli orientamenti emersi in seno al comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili,

HA FORMULATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Si raccomanda che laboratori che effettuano i controlli di conformità della composizione dei prodotti tessili impiegino, per l'identificazione delle fibre di cui ai nn. 24, 25, 27 e 35 dell'allegato I della direttiva 71/307/CEE, i metodi di analisi quantitativa che figurano nell'allegato della presente raccomandazione.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione della presente raccomandazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1987.

Per la Commissione

Grigoris VARFIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8.

*ALLEGATO***METODI RACCOMANDATI DI ANALISI QUANTITATIVA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE FIBRE ACRILICHE E MODACRILICHE, DELLE CLOROFIBRE E DELLE FIBRE TRIVINILICHE****Avvertenza**

I metodi di cui ai punti A e B permettono di verificare le percentuali del motivo monomero prescritte per le fibre acriliche e modacriliche, per le clorofibre e le fibre triviniliche ai nn. 24, 25, 27 e 35 dell'allegato I della direttiva 71/307/CEE.

Tali metodi non possono tuttavia essere considerati come il solo mezzo per verificare la conformità delle fibre in questione alle rispettive definizioni. Nei casi dubbi, i risultati ottenuti applicando questi metodi potranno essere controllati mediante altre tecniche adeguate, in particolare quando essi si situano al limite dei valori caratterizzanti i tipi di fibra in oggetto.

A. METODO DI DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AZOTO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE FIBRE ACRILICHE E MODACRILICHE DI CUI AI NN. 24 E 27 DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 71/307/CEE**1. Campo di applicazione**

Questo metodo si applica, dopo l'eliminazione delle materie non fibrose, al riconoscimento qualitativo delle fibre acriliche o delle fibre modacriliche quando sono allo stato puro o sono state separate da una miscchia.

Il metodo è applicabile solo qualora sia possibile eliminare totalmente e preliminarmente le materie aggiunte, in particolare quelle azotate: le materie coloranti debbono in questo caso essere considerate come materie aggiunte in deroga alla direttiva sulle analisi delle miste binarie (direttiva 72/276/CEE del Consiglio)(¹).

2. Principio

Si determina il contenuto in azoto e si calcola, mediante un fattore di conversione, la percentuale in massa del motivo acrilonitrilico presente nella fibra.

3. Apparecchiatura e reattivi**3.1. Apparecchiatura**

- (i) Pallone di digestione Kjeldahl di 500 ml;
- (ii) Apparecchio di distillazione Kjeldahl;
- (iii) Apparecchio di titolazione che permette una precisione di 0,05ml.

3.2. Reattivi

Tutti i reattivi impiegati devono essere puri per analisi e l'acqua deve essere distillata.

- (i) Potassio solfato anidro;
- (ii) Rame solfato ($\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$);
- (iii) Acido solforico concentrato ($d = 1,84$ a 20°C);
- (iv) Acido solforico 0,1 N (soluzione titolata);
- (v) Soluzione di sodio idrato 400 g/l: sciogliere 400 g di idrossido di sodio in 400-500 ml di acqua e portare ad 1 l con acqua;
- (vi) Soluzione di sodio idrato 0,1 N (soluzione titolata);
- (vii) Soluzione di fenoltaleina, come indicatore.

4. Procedimento di analisi

Per quanto riguarda il prelievamento, il trattamento preliminare, l'essiccamento e la pesata seguire le istruzioni riportate nel punto I • Generalità sui metodi di analisi chimica quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili • della direttiva 72/276/CEE.

(¹) GU n. L 173 del 31. 7. 1972.

Trasferire circa 0,5 g della provetta secca, esattamente pesata, nel pallone Kjeldhal e aggiungere 10 g di potassio solfato, 1 g di rame solfato e 25 ml di acido solforico concentrato (densità 1,84). Ruotare leggermente il pallone fino a quando tutte le fibre sono bagnate completamente dall'acido.

Fissare il pallone in posizione inclinata sotto una cappa d'aspirazione e riscaldare lentamente e con cautela su un becco Bunsen o altra apparecchiatura di riscaldamento sino a distruzione delle fibre. Aumentare quindi il riscaldamento in modo da mantenere la soluzione moderatamente in ebollizione (circa 350 °C) per 30 minuti, cioè fino a quando la soluzione non diventi quasi incolore (limpida).

Lasciare raffreddare il pallone e diluire con precauzione il contenuto con 150 ml di acqua.

Versare circa 100 ml di soluzione di acido solforico 0,1 N in un matraccio conico da 250 ml che viene posto sotto il refrigerante dell'apparecchio di distillazione facendo in modo che l'orifizio di scarico peschi nella prossimità immediata della superficie del liquido.

Raccordare il pallone Kjeldahl all'apparecchio di distillazione e neutralizzare lentamente e con cautela con 120 ml di soluzione di sodio idrato (400 g/l).

Riscaldare fino a moderata ebollizione e raccogliere almeno 100 ml di distillato per recuperare quantitativamente tutta l'ammoniaca.

Alla fine della distillazione abbassare il matraccio conico in modo che l'estremità del tubo del refrigerante si trovi a circa 20 mm sopra il livello del liquido e distillare ancora per 1 minuto.

Lavare l'estremità del tubo con acqua distillata raccogliendo il liquido di lavaggio nel matraccio conico.

Titolare il distillato con la soluzione titolata di sodio idrato 0,1 N, usando la fenolftaleina come indicatore.

5. Calcolo ed espressione dei risultati

Calcolare la percentuale di azoto della provetta, considerata al secco, come segue:

$$A \% = \frac{14 (V_1 n_1 - V_2 n_2)}{10 \cdot m}$$

dove:

A % = percentuale di azoto nella provetta secca o purgata;

V₁ = volume in millilitri della soluzione di acido solforico 0,1 N;

n₁ = normalità della soluzione di acido solforico;

V₂ = volume in millilitri della soluzione di sodio idrato 0,1 N;

n₂ = normalità della soluzione di sodio idrato;

m = massa della provetta, purgata ed essiccata, in grammi.

Calcolare la percentuale del motivo monomeric acrilonitrilico, con l'approssimazione alla prima cifra decimale, con la formula:

$$\text{motivo acrilonitrilico \%} = A \% \times 3,788.$$

6. Precisione del metodo

I limiti di confidenza dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di confidenza del 95 %.

B. METODO DI DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL CLORO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE CLOROFIBRE E DELLE FIBRE TRIVINILICHE DI CUI AI NUMERI 25 E 35 DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 71/307/CEE

1. Campo di applicazione

Questo metodo si applica, dopo l'eliminazione delle materie non fibrose, per l'identificazione delle clorofibre e delle fibre triviniliche quando sono allo stato puro o quando sono state separate da una miscela.

Il metodo è applicabile solo qualora sia possibile eliminare totalmente e preliminarmente le materie aggiunte, in particolare quelle contenenti cloro. In questo caso le materie coloranti devono essere considerate come materie aggiunte in deroga alla direttiva sulle analisi delle miscele binarie.

2. Principio

Dopo combustione della provetta in atmosfera d'ossigeno, si determina il tenore di cloro e si calcola, mediante fattori di conversione, la percentuale in massa del motivo vinilico o vinilideno clorurato al presente nella fibra.

3. Apparecchiatura e reattivi

3.1. Apparecchiatura

- (i) Beuta di combustione a collo stretto in vetro borosilicato o simile da circa 500 ml completo di tappo smerigliato in vetro al borosilicato sul quale è saldato un filo di platino del diametro di 0,5-0,7 mm e della lunghezza di circa 100 mm (figura 1).

La beuta ed il tappo devono essere muniti di un dispositivo che assicura la tenuta della chiusura in modo da evitare perdite di gas durante la combustione.

- (ii) Dispositivo per bruciare il materiale (si raccomanda l'infrarosso).
(iii) Carta da filtro a basso contenuto in cloro e ceneri.

3.2. Reattivi

Tutti i reattivi impiegati devono essere « puri per analisi » e l'acqua deve essere distillata.

- (i) Potassio idrato 0,01 N (soluzione titolata);
(ii) Acqua ossigenata al 30 % (m/m);
(iii) Ossigeno in bombola;
(iv) Acido perclorico (70 % m/m; $d = 1,67$);
(vi) Soluzione di mercurio (II) perclorato 0,01 N standardizzata con sodio cloruro standard primario. La soluzione si prepara disperdendo sotto agitazione 1,1 g di mercurio ossido (giallo) in 800 ml di acqua ed aggiungendo 1,54 ml di acido perclorico 70 %; si porta a volume di 1 000 ml e si standardizza con soluzione a titolo noto di sodio cloruro.

4. Procedimento di analisi

Per quanto riguarda il prelievamento, il trattamento preliminare, l'essiccamento e la pesata, seguire le istruzioni riportate nel punto I « Generalità sui metodi di analisi chimica quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili » della direttiva 72/276/CEE.

Pesare esattamente una provetta di circa 30 mg considerati al secco, e posarla sulla carta da filtro che è piegata (secondo le linee tratteggiate della figura 2) e arrotolata dal basso verso l'alto.

Con il filo di platino applicato al tappo avvolgere stretto il pacchetto di carta contenente la provetta facendo in modo che la linguella di accensione esca liberamente.

Versare nella beuta di combustione 10 ml di acqua, 20 ml di soluzione di potassio idrato 0,01 N e 3-4 gocce di acqua ossigenata.

Fare passare per alcuni secondi nella beuta ossigeno fino a saturarla. Accendere la linguella, chiudere immediatamente la beuta, ed assicurare il tappo.

Lasciare raffreddare il tutto per 25-30 minuti agitando energicamente più volte la beuta, in modo da accelerare l'assorbimento dei prodotti di combustione.

Riempire il collo della beuta con qualche millilitro di acqua sistillata e togliere quindi il tappo. Lavare il filo di platino e le pareti con 50-60 ml di acqua.

Fare bollire per 3-5 minuti la soluzione alcalina ed acidificarla fino a pH 3,5 circa con acido perclorico al 70 %.

Aggiungere 2 ml dell'indicatore al difenilcarbazono e titolare con soluzione di mercurio perclorato 0,01 N fino al viraggio da incolore a lilla.

Eseguire una titolazione in bianco usando le stesse quantità di reagente e di carta da filtro utilizzati per l'esecuzione della prova.

(In luogo della titolazione con mercurio (II) perclorato ed indicatore cromatico, si può procedere alla titolazione potenziometrica, a mezzo di un elettrodo d'argento, con soluzione a titolo noto di nitrato di argento).

5. Calcolo ed espressione dei risultati

Calcolare la percentuale di cloro nel campione di fibra in esame, considerata al secco, come segue :

$$\text{Cl \%} = \frac{(A-B) \times n \times 35,46 \times 100}{m}$$

dove :

Cl = percentuale di cloro nella provetta secca e pura ;

A = soluzione di mercurio perclorato 0,01 N consumata nella titolazione della provetta, in millilitri ;

B = soluzione di mercurio perclorato 0,01 N consumata nella titolazione della prova in bianco, in millilitri ;

n = normalità della soluzione di mercurio perclorato ;

m = massa della provetta, purgata ed essiccata, in milligrammi.

Calcolare la percentuale del motivo monomero vinilico clorurato o vinilidenico clorurato, con l'approssimazione alla prima cifra decimale, con una delle seguenti formule :

— motivo vinilico clorurato % = Cl % \times 1,762,

— motivo vinilidenico clorurato % = Cl % \times 1,367.


6. Precisione del metodo

I limiti di confidenza dei risultati della percentuale di cloro ottenuti con questo metodo non superano $\pm 0,5$, per un livello di confidenza del 95 %.

7. Precauzioni

- La beuta di combustione non deve contenere residui o vapori di solventi organici.
- Utilizzando l'innesco manuale devono essere prese opportune precauzioni per evitare incidenti all'operatore nel caso di una eventuale esplosione della beuta.
- Assicurarsi, dopo aver chiuso la provetta nella beuta, della perfetta tenuta della stessa, in quanto il primo stadio di combustione produce una elevata pressione.

Beuta di Schöninger
da 500 ml



Carta da filtro




Figura 2

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4116/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1987)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 380 del 31 dicembre 1986)

A pagina 23, allegato, deve essere inserita la voce seguente :

• 15.0017 | ex 19.04 | Tapioca, esclusa quella di fecola di patate | 2 % + em •

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

REGIONI

Annuario statistico 1986

L'Istituto statistico delle Comunità europee presenta in questa pubblicazione la statistiche più recenti sulle caratteristiche economiche e sociali delle regioni della Comunità europea.

La presente pubblicazione riguarda:

- la popolazione e le sue strutture
- l'occupazione e la disoccupazione
- l'insegnamento, la sanità e vari indicatori sociali
- gli aggregati dell'economia
- le principali serie relative ai diversi settori dell'economia: agricoltura, industria, energia e servizi
- la partecipazione finanziaria della Comunità agli investimenti.

I principali indicatori regionali sono inoltre rappresentati in una serie di carte a colori.

233 pag., 14 carte.

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: CA-44-85-412-7C-C ISBN: 92-825-5935-1

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 33 400 BFR 1 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

L'EMPLOI ET LA RÉHABILITATION DU LOGEMENT EN EUROPE

La crise de la construction que connaît tendanciellement l'Europe depuis 1974/1975 s'est, aux variations conjoncturelles près, sensiblement aggravée depuis le début des années 1980.

Le bâtiment-génie civil connaît ainsi de très fortes détériorations de l'emploi puisque, en dix ans, l'industrie européenne de la construction a perdu environ le quart de ses effectifs.

Cette crise résulte pour l'essentiel du faible degré de liberté du bâtiment-génie civil en raison de trois phénomènes majeurs:

- une dépendance très forte de ce secteur vis-à-vis de la politique budgétaire et financière des pouvoirs publics et donc une autonomie relativement faible par rapport aux contraintes macro-économiques (revenu des ménages, taux d'intérêt, . . .),
- une mutation structurelle de la demande, avec le ralentissement puis la baisse des grands programmes d'équipements collectifs et industriels, en opposition avec le développement de travaux plus diffus,
- un changement de nature de l'investissement qui devient peu à peu plus «immatériel» et qui privilégie de manière croissante les dépenses de rationalisation au détriment de celles de capacité pour ce qui concerne l'investissement «matériel».

180 pages.

Langues de publication: français, allemand, anglais.

Numéro de catalogue: CB-46-86-961-FR-C ISBN: 92-825-6423-1

Prix publics au Luxembourg, taxe sur la valeur ajoutée exclue:

BFR 400 FF 62



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg